



COMUNE di SAMBUCO

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO :

Determinazione tariffe TARI anno 2018 e relativo Piano Finanziario.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciannove**, del mese di **febbraio**, alle ore **15** e minuti **00**, nella sala al 1° piano della sede comunale sita in via Umberto Primo n.50/A, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale** in seduta **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FOSSATI Giovanni Battista	Sindaco	X	
BAGNIS Luigi	Consigliere	X	
BRUNA DANIELE	Consigliere	X	
BRUNA Danilo	Consigliere	X	
GIAVELLI Palmira	Consigliere	X	
GIACOSA Luca	Consigliere		X
MICOLI Elena	Consigliere	X	
BUBBIO Carlo	Consigliere	X	
BRUNA Silvano	Consigliere	X	
CHIARDOLA Giovanni	Consigliere	X	
Totale		9	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ETTORRE DOTT. RODOLFO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Giovanni Battista FOSSATI, Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.
- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691.
- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la tariffa rifiuti e, dal 2013, per la TARES.
- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.
- Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la tassa rifiuti e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

- Il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- Il Piano Finanziario, redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto dall'Ufficio Finanziario del Comune di Sambuco nel mese di febbraio 2018, riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione.
- Complessivamente i costi per l'anno 2018 sono pari ad € 38.500,00 compresi gli oneri per IVA sostenuti dall'ente gestore o direttamente dal Comune per i servizi affidati all'esterno e soggetti all'imposta.
- Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.
- I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 17.696,46 imputabili ai costi fissi mentre per € 20.803,53 sono imputabili ai costi variabili.
- L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che *"L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali"*.
- La suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 84,79% per le utenze domestiche e nel 15,21% per le utenze non domestiche.
- Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste.

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario stesso;

Rilevato che il tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune, in 2 rate la cui scadenza risulta rispettivamente opportuna: **il 30 settembre e il 30 novembre**.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità per l'anno 2018);

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il 2007 - la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno che ha posticipato al 31/03/2018 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Visto il **Regolamento I.U.C.** adottato con **D.C.C. n. 3 del 12/04/2014**, con particolare riferimento alla parte seconda, inerente la **TARI**

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018;
2. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2018, come risultanti da prospetto allegato, salvo un'eventuale revisione da effettuare a seguito dell'accertata necessità di prendere atto di eventuali variazioni del Piano Finanziario succitato;
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2018;
4. Di stabilire che il relativo versamento per l'anno 2018 venga effettuato preferibilmente con il Modello F24 in due rate con scadenza **il 30 settembre e il 30 novembre**. E' consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata;
5. Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.L.vo 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FOSSATI Giovanni Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal **28/02/2018** al **14/03/2018**,

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Li, **28/02/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO